



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

20.4.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 20 APRILE 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- MANOVRA CORRETTIVA: LE NOVITA' IN MATERIA FISCALE pag. 2
- LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA pag. 4
- Prorogata la maggiorazione del costo di alcuni beni strumentali pag. 4
- Chiarimenti per l'invio dello SPESOMETRO per il periodo 2016 pag. 5
- BILANCIO D'ESERCIZIO: gli adempimenti e le scadenze del 2017 pag. 6
- BILANCI delle microimprese senza nota integrativa dal 2016 pag. 7
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI: detraibilità delle spese di istruzione pag. 7
- NUOVO SERVIZIO @E.BOLLO: la marca da bollo si paga on line pag. 7
- LE NOVITA' IN MATERIA LAVORO DEL DECRETO MILLEPROROGHE pag. 8
- NOVITÀ PER LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI pag.10
- ABOLIZIONE DEI VOUCHER pag.10
- INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI pag.11
- ISTANZE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA pag.11
- PREMIO DI 800 €. PER LA NASCITA O L'ADOZIONE DI UN MINORE pag.12
- FLAT TAX PER I NUOVI RESIDENTI pag.13
- TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO pag.14

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

MANOVRA CORRETTIVA: LE NOVITA' IN MATERIA FISCALE

Efficientamento dell'amministrazione tributaria attraverso misure come la rottamazione delle liti, lotta all'evasione con novità importanti su split payment, ACE e compensazione dei crediti, ma senza pesanti aggravii di tassazione.

E ancora, accelerazione della finanza per la crescita e costituzione di un fondo per la ricostruzione e il rilancio delle imprese nelle zone terremotate oltre che di una zona franca.

Si muove su queste direttrici la manovra correttiva approvata dal Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2017 che apporta un aggiustamento al PIL dello 0,2%. Di seguito riportiamo le novità di maggiore interesse.

SPLIT PAYMENT

Si estende il regime fiscale con cui si prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

COMPENSAZIONI

Si introducono alcune norme più stringenti per contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta.

A tale proposito, si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono.

Se le compensazioni sono effettuate senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni; nel decreto dovrebbero entrare anche alcune novità sulle compensazioni IVA, ma, allo stato attuale, si tratta solo di indiscrezioni.

GIOCHI

Si prevede l'aumento, a partire dal 1° ottobre 2017, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento c.d. new slot o AWP e sulla raccolta derivante dagli apparecchi c.d. videolotteries o VLT.

ACE

Prosegue il cammino, già avviato con la legge di Bilancio 2017, di modifica del sistema applicativo dell' Aiuto alla crescita economica. In particolare, con le nuove norme, vengono modificate le regole per determinare la base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini dell'agevolazione, con il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa.

Secondo le indiscrezioni che circolano, a partire dal periodo d'imposta 2017, la deduzione per l'ACE si calcolerà sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal

quinto anno precedente, e non più dal 1° gennaio 2011. La novità dovrebbe impattare già sul calcolo degli acconti da versare a giugno e novembre 2017.

ROTTAMAZIONE LITI FISCALI

Nella manovra trova posto anche una sanatoria sulle liti fiscali pendenti. In pratica, si introduce una norma per permettere di chiudere la partita con il fisco versando la sola imposta contestata e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e cancellando tutte le sanzioni e gli interessi di mora.

La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. Dovrebbero essere escluse le liti fiscali su direttive comunitarie e sul recupero di aiuti di Stato.

INTERVENTI PER LE ZONE TERREMOTATE

Viene previsto un Fondo specifico di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione.

MISURE PER LO SVILUPPO

La manovra si completa con una serie di misure per lo sviluppo economico che le conferiscono un'impronta non solo di correzione dei conti pubblici, ma anche di prosecuzione nell'opera di rilancio dell'economia avviata negli ultimi anni.

Tra esse spiccano:

- ➔ il potenziamento degli incentivi alle quotazioni (equity crowdfunding) per le piccole e medie imprese;
- ➔ l'estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative (le agevolazioni, in specie quelle fiscali, sono attualmente "a tempo");
- ➔ l'allineamento della disciplina del regime patent box (introdotto dalla legge di stabilità 2015) alle linee guida OCSE (in particolare si dovrebbe prevedere l'esclusione dei marchi dall'applicazione del beneficio).

NORME SUGLI ENTI TERRITORIALI

Il testo, infine, si arricchisce con le norme sugli enti locali contenute nel pacchetto attualmente in discussione in Parlamento.

Su questo aspetto, tra le altre cose si segnalano:

- ➔ il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale: si modifica la legge di Bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale;
- ➔ l'attribuzione quota investimenti Regioni: si attribuiscono risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti infrastrutturali;
- ➔ il trasporto pubblico locale: si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale e l'incremento dal 60% all'80% dell'anticipazione dell'erogazione del fondo;
- ➔ l'innalzamento del turn over e disposizioni sul personale delle Province: si incrementa dal 25% al 75% la percentuale di turn over del personale anche per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: SCADENZA DEL 1° TRIMESTRE AL 31 MAGGIO 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 che approva il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall'articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto che il giorno 16 cade di sabato).

Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

Le modalità di compilazione del modello

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato dalla disposizione contenuta nell'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, introdotto dall'articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.

È opportuno sottolineare che l'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva ha scadenza di presentazione **trimestrale**.

Non sono modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate

PROROGATA E RAFFORZATA LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DI ALCUNI BENI STRUMENTALI

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al prolungamento del super ammortamento del **40%** e all'introduzione dell'iper ammortamento del **150%** per i beni materiali "Industria 4.0" e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali.

Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dal 1° gennaio 2017 non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% per le autovetture aziendali ovvero 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con deducibilità limitata al 70%).

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi), e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa (autocarri).

I beni agevolabili con l'iper ammortamento del 150% sono raggruppabili in beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.

Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali sono, invece, i titolari di reddito d'impresa già fruitori della maggiorazione del 150%.

CHIARIMENTI PER L'INVIO DELLO SPESOMETRO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

L'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti inerenti le operazioni attive e passive che devono essere obbligatoriamente inserite nello "Spesometro" per il periodo di imposta 2016 e che di seguito si vanno a riepilogare.

Contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria

I contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono non indicare nel Modello polivalente i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare anche i dati già trasmessi al STS.

Si segnala inoltre che dal periodo di imposta 2016 è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio di dati al STS:

- ✓ esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. parafarmacie);
- ✓ iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- ✓ iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
- ✓ iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- ✓ iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- ✓ esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- ✓ iscritti agli Albi professionali dei veterinari.

Le operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (Black-list)

Per effetto dell'abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 è stato soppresso già con riferimento l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "black list"). Qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator

L'Agenzia delle entrate ha concesso anche per il periodo di imposta 2016 ai commercianti al minuto e assimilati e alle agenzie di viaggio, la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell'Iva per le agenzie di viaggio.

BILANCIO D'ESERCIZIO: GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE DEL 2017

Il codice civile impone all'organo amministrativo la redazione del bilancio che verrà approvato dall'assemblea dei soci.

A tal fine l'organo amministrativo deve presentare ai soci il bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare, come il 2016, entro il 30 aprile 2017.

termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2016 entro il 30 aprile 2017
---	--	-------------------------------------

Solo in casi eccezionali, come previsto dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ., questo termine può essere spostato in avanti diventando di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare.

maggior termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2016 entro il 29 giugno 2017
---	--	-------------------------------------

Al fine di utilizzare il prolungamento del termine di deposito a 180 giorni occorre innanzi tutto che lo statuto societario preveda tale possibilità.

Quanto alle reali ipotesi che giustificano la dilazione del termine esiste una condizione che definiremo circoscritta e una ampia, la prima è rappresentata dalla redazione del bilancio consolidato, la seconda è costituita dalle "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società".

Con riferimento a queste ultime è evidente come non sia possibile una determinazione omogenea delle ipotesi realizzabili, si consiglia in tal caso la valutazione delle singole fattispecie. In ogni caso, potrebbero costituire motivo di rinvio i seguenti fatti:

- esistenza di sedi operative distaccate, anche estere, di cui consolidare i risultati;
- cause di forza maggiore quali ad esempio le calamità naturali;
- ristrutturazioni aziendali;
- partecipazioni iscritte in bilancio e valutate con il metodo del patrimonio netto;
- cambiamento dei sistemi e/o programmi informatici;
- recepimento dei principi contabili internazionali;
- mancanza, per le imprese edili, di approvazione dei SAL.

La Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Cndcec ha chiarito che per il bilancio 2016, può rappresentare causa di slittamento a 180 giorni dell'approvazione il recepimento delle novità contenute nei principi contabili nazionali modificati a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 139/2015.

Si ricorda che le motivazioni che hanno spinto all'adozione del termine lungo devono essere indicate nella relazione sulla gestione degli amministratori.

BILANCI DELLE MICROIMPRESE SENZA NOTA INTEGRATIVA DAL 2016

Dal periodo di imposta 2016 i bilanci della società di capitali potranno essere presentati senza la nota integrativa.

L'esenzione vale se lo stato patrimoniale dà sufficienti informazioni. È l'effetto più importante del recepimento della direttiva 34/13, che consente agli Stati membri di esentare queste imprese da numerosi obblighi sulla redazione del bilancio.

Sono **microimprese** le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- ⇒ totale attivo dello stato patrimoniale 175mila euro;
- ⇒ ricavi delle vendite e delle prestazioni 350mila euro;
- ⇒ dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LA DETRAIBILITÀ DELLE SPESE DI ISTRUZIONE

Nella detrazione del 19% per le **spese di istruzione** dei figli rientrano anche i costi per gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto.

Se le spese sono pagate alla scuola, Caf e intermediari abilitati non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tal versamenti.

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta tramite la scuola, ma sia pagata ad esempio all'agenzia di viaggi.

Tra le spese sanitarie agevolabili ci sono anche gli **acquisti di medicinali online senza prescrizione medica** da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.

NUOVO SERVIZIO @E.BOLLO: LA MARCA DA BOLLO SI PAGA ONLINE

Grazie al nuovo servizio @e.bollo, la marca da bollo per i documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni potrà essere pagata direttamente online, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.

Il servizio - sviluppato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale - consente tramite il Sistema pagoPA di versare l'imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste trasmesse alle PA e relativi atti.

@e.bollo è disponibile dal 14 aprile in sperimentazione in alcuni Comuni di Lombardia e Veneto.

La marca da bollo digitale punta a semplificare e a velocizzare le procedure a vantaggio di cittadini ed imprese che si interfacciano con la pubblica amministrazione, eliminando uno dei principali vincoli alla completa dematerializzazione di documenti e procedure.

LE NOVITA' IN MATERIA LAVORO DEL DECRETO MILLEPROROGHE

La L. 19/2017, di conversione del D.Lgs. 224/2016, cosiddetto Milleproroghe, è stata pubblicata nella G.U. n. 49/2017.

Di seguito, in sintesi, le principali novità contenute nel provvedimento.

Argomento	Contenuto
Infortuni sul lavoro	È spostato al 12 ottobre 2017 l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Collocamento obbligatorio	È differita al 2018 l'operatività dell'obbligo, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere almeno un disabile anche in assenza di nuove assunzioni e per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori disabili anche in assenza di nuove assunzioni.
Libro Unico del Lavoro	È rinviata di un anno (dal 2017 al 2018) la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del lavoro.
Cigs per aree di crisi industriale	Possibilità di ottenere nel 2017, nei limiti di spesa fissati e previo accordo presso il Ministero del lavoro, ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria Cigs per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciuta, fino al limite di 12 mesi, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti.
Cigs per dipendenti di partiti politici	Nel rispetto delle risorse destinate e in presenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti, è possibile prorogare o rinnovare i trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici (o da loro articolazioni e sezioni territoriali) in deroga ai limiti di durata del trattamento stesso.
Registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici	Proroga di 6 mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017) del termine di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali	È differito al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, che riguarda sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. Entro il 31 dicembre 2018 dovranno essere effettuati i corsi di aggiornamento per i lavoratori con esperienza documentata almeno pari a 2 anni.

Pagamento delle prestazioni previdenziali	È differita al 2018 la decorrenza della previsione che stabilisce che il pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'Inps, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'Inail sia effettuato il secondo giorno bancario di ciascun mese anziché il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo, se festivo o non bancario.
Malati di mesotelioma	Le prestazioni economiche a carico del Fondo per le vittime dell'amianto relative ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi, per i casi di decesso del <i>de cuius</i> intercorsi anche nell'anno 2016 e la relativa domanda deve essere presentata entro il 31.03.2017
Rivalutazione delle pensioni	È differito al 1° gennaio 2018 il termine per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.
DIS-COLL	È prorogata al 30 giugno 2017, nel limite delle risorse stanziare, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi per eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2017 (la misura, peraltro, dovrebbe divenire strutturale).
Rientro dei lavoratori in Italia	È spostato al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno 2 anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
Cassa in deroga settore pesca	Sono state stanziare ulteriori risorse per consentire di prorogare anche per il 2017 il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016.
Sussidi occasionali per lavoratori operanti nelle aree colpite dal sisma	È prorogata al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile Irpef dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi a lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 o da datori di lavoro operanti in tali territori a lavoratori anche non ivi residenti.
Autocertificazioni cittadini extra UE	È stato prorogato al 31 dicembre 2017 il divieto per i cittadini extracomunitari di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per attestare fatti o condizioni che riguardino la loro persona.

NOVITÀ PER LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Il D.L. 25/2017, che ha abrogato la disciplina sui *voucher*, contiene anche la modifica dell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003 che regola l'appalto.

In particolare, a tutela dei lavoratori sia subordinati che autonomi, il Legislatore ha soppresso:

- il beneficio del committente di chiedere la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore/subappaltatore;
- la facoltà per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Tali modifiche hanno effetti significativi per il committente, che, affidando l'esecuzione in appalto di taluni lavori, è obbligato in solido con l'appaltatore/subappaltatore al saldo dei debiti retributivi e previdenziali.

La modifica normativa, come detto, è stata voluta a tutela dei lavoratori che prima avrebbero dovuto agire nei confronti del proprio datore per veder soddisfatte le proprie pretese e, solo in caso di esito negativo, nei confronti del committente, qualora questi avesse deciso di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore/subappaltatore.

Con l'entrata in vigore del D.L. 25/2017, invece, il lavoratore può chiedere direttamente al committente il saldo delle proprie spettanze e sarà poi il committente a doversi attivare per ottenere dall'appaltatore/subappaltatore quanto pagato al lavoratore, con le ovvie difficoltà connesse al recupero di un credito presso un soggetto già insolvente.

La seconda modifica evidenziata ha forse un minore impatto, perché la contrattazione collettiva non si era spesa in maniera significativa per l'esercizio della facoltà concessa dalla norma nella versione *ante* D.L. 25/2017 e ora soppressa.

Essendo stata eliminata tale facoltà, comunque, le regole in materia di responsabilità solidale restano solo quelle del nuovo testo dell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003.

ABOLIZIONE DEI VOUCHER

È stato pubblicato sulla G.U. n. 64 del 17 marzo 2017, ed è in vigore dalla medesima data, il D.L. 25 del 17 marzo 2017, con le disposizioni urgenti per l'abrogazione, tra l'altro, delle disposizioni in materia di lavoro accessorio.

In particolare, l'articolo 1 D.L. abroga il lavoro accessorio (articoli 48-50, D.Lgs. 81/2015) istituendo un periodo transitorio, per i buoni acquistati in precedenza, che potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017, senza peraltro richiamare l'applicazione delle previgenti regole, ormai abrogate, per tale transitorio utilizzo.

Con un comunicato del 21 marzo il Ministero del lavoro ha precisato che i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del D.L. 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti.

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI

Al via le domande per ottenere gli incentivi legati all'assunzione di giovani dai 16 ai 29 anni effettuate dal 1° gennaio 2017 alla fine dell'anno.

Per le istanze relative alle **assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2017**, inviate dopo il 30 marzo 2017, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Tutti i datori di lavoro privati, nel rispetto dei principi generali previsti per gli esoneri contributivi, possono usufruire degli incentivi per l'assunzione di giovani fino a 29 anni e 364 giorni registrati al Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Le assunzioni potranno essere a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi, con contratto di apprendistato professionalizzante (tempo pieno o parziale) e con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa.

Per assunzioni a tempo indeterminato e per apprendistato professionalizzante, l'incentivo è pari al 100% della contribuzione a carico del datore nel limite di **€ 8.060** annui per giovane assunto. Il massimale è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale e rapporti di apprendistato professionalizzante in cui la durata del periodo formativo sia inferiore a 12 mesi.

Per assunzioni a tempo determinato, invece, l'incentivo è pari al 50% della contribuzione a carico del datore nel limite di **€ 4.030** annui per giovane assunto. In caso di assunzione a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo può essere fruito per un massimo di 12 mensilità, esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili, entro il 28.02.19.

L'incentivo non spetta per lavoro domestico, intermittente, accessorio, apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e di ricerca.

ISTANZE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

L'articolo 4, Statuto dei lavoratori, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possano essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e che, in mancanza di accordo con la Rsu o la Rsa, occorre preventivamente inoltrare richiesta di autorizzazione all'installazione e all'utilizzo dell'impianto all'ITL competente per territorio o, in presenza di unità produttive in diverse Province della stessa Regione o in più Regioni, ai singoli ITL interessati o alla sede centrale dell'INL.

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli necessari per la presentazione dell'istanza di autorizzazione, soggetti all'imposta di bollo (16 euro) al pari del provvedimento di autorizzazione.

PREMIO DI 800 EURO PER LA NASCITA O L'ADOZIONE DI UN MINORE

Dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto dall'Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

L'Inps ha diffuso le istruzioni con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017.

Requisiti generali

Il premio è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello *status* di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
- per le cittadine non comunitarie: possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007.

Maturazione del premio

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'articolo 22, comma 6, L. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'articolo 34, L. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione a ogni figlio nato o adottato/affidato.

Domanda

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all'Inps. La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo valgono le istruzioni contenute nella circolare Inps n. 47/2012, paragrafo 2: in particolare, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex articolo 22, comma 6, L. 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del Tribunale, la data di deposito in cancelleria e il relativo numero) che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento stesso.

FLAT TAX PER I NUOVI RESIDENTI

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con provvedimento dell'8 marzo 2017, ha fornito la prima operatività in relazione all'agevolazione prevista dalla L. 232/2016 per **gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia** beneficiando di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.

L'opzione, introdotta con la Legge di Bilancio 2017, prevede il pagamento di **un'imposta forfettaria di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta** per cui viene esercitata, al fine di attrarre e incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli *High net worth individual*, ossia delle persone con un alto patrimonio.

Con il provvedimento è stato approvato anche il modello di *check list* da allegare all'istanza d'interpello, che consente una valutazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria sull'ammissibilità al regime di favore.

I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo.

È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata.

Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando una *check list* allegata al provvedimento di oggi e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Il regime forfettario può essere esteso anche a uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l'imposta sostitutiva è pari a **25.000 euro per ciascuno dei familiari** ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.

L'opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello.

La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità. Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100.000 euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo d'imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Con un comunicato stampa del 9 marzo scorso, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all'opzione prevista dall'articolo 24-*bis* Tuir, pagheranno un'imposta di 100.000 euro esclusivamente sui redditi prodotti all'estero, mentre sui redditi prodotti in Italia dai neo-residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 3 marzo 2017, ha reso noto che saranno **oggetto di specifico controllo ispettivo** i capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati da parte dei contribuenti **italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010**.

A tale scopo, con provvedimento 3 marzo 2017, sono stati illustrati i criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all'articolo 83, comma 17-bis, D.L. 112/2008, utili per focalizzare meglio i controlli.

I criteri, basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:

- ✓ residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella G.U. n. 107/1999;
- ✓ movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990;
- ✓ informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- ✓ residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- ✓ atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- ✓ utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- ✓ disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- ✓ titolarità di partita Iva attiva;
- ✓ rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- ✓ titolarità di cariche sociali;
- ✓ versamento di contributi per collaboratori domestici;
- ✓ informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione Unica e con il modello dichiarativo 770;
- ✓ informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva, comunicate ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nonché ai sensi del D.Lgs. 127/2015.